



Città di Marsala
Medaglia d'oro al valore civile
ISTITUZIONE COMUNALE
“Marsala Schola”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019
CIG. 71181703B5

ARTICOLI

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART.2 – UTENTI

ART.3 - DURATA DELL'APPALTO

ART.4 - CARATTERE DEL SERVIZIO

ART.5 – VALORE DELL'APPALTO

ART.6 - MODALITÀ DI GARA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART.7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART.8 - MEZZI DEL SERVIZIO

ART. 9 - CONSEGNA E IMPIEGO SCUOLABUS - AVVIO SERVIZIO

ART.10 - MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS E SPESE

ART.11 – CUSTODIA

ART.12 – CONTROLLI

ART.13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

ART.14 – PERSONALE

ART.15 - OBBLIGHI DEL PERSONALE E DELL'IMPRESA

ART.16 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

ART.17 – CORRISPETTIVO

ART.18 – CESSIONE CREDITI

ART.19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART.20 – SUBAPPALTO/SUBCONTRATTO

**ART.21 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ISTITUZIONE IN CASO DI
INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA**

**ART.22 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ISTITUZIONE IN CASO DI
INADEMPIENZA RETRIBUTIVA**

ART.23 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.24 – VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

ART.25 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO CAUZIONE

ART.26 – RIFERIMENTI NORMATIVI

ART.27 - REFERENTI

ART.28 - PENALITÀ

ART.29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.30 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

**ART.31 - PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - EFFETTI**

- ART.32 - GARANZIA DEFINITIVA**
- ART.33 - RECESSO**
- ART.34 - RISERVATEZZA DEI DATI**
- ART.35 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI**
- ART.36 - CONTRATTO**
- ART.37 - DOMICILIO LEGALE**
- ART.38 - CONTROVERSIE**
- ART.39 - NORMATIVA APPLICABILE**
- ART.40 - NORMA DI GARANZIA**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado residenti nel Comune di Marsala, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico e agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, con personale di accompagnamento per gli alunni della scuola dell'infanzia e precisamente:

- a) trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dai punti di raccolta-fermate alle sedi delle scuole e riaccompagnamento degli alunni ai punti di raccolta-fermate;
- b) trasporto degli alunni per le "uscite didattiche" e/o per manifestazioni organizzate dal Comune e/o dall'Istituzione con valenza didattico culturale, fino ad un massimo di 1500 ore.

Per consentire alle imprese partecipanti alla gara di formulare un'offerta frutto di una valutazione il più possibile adeguata all'impegno richiesto, vengono forniti (All. A) a titolo meramente indicativo ed esemplificativo, alcuni elementi relativi alle strutture scolastiche ed alle aree territoriali di pertinenza, al numero presunto di utenti ed alla presunta percorrenza chilometrica giornaliera e mensile del servizio.

I dati sono stati elaborati sulla base del servizio "trasporto scolastico" effettuato nell'anno scolastico 2016/2017 e sono suscettibili di variazioni nel corso della durata dell'appalto.

ART. 2 - UTENTI

Gli utenti del servizio sono:

- gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie di Marsala, residenti nelle zone extraurbane del territorio comunale ed in quelle che distano almeno 600 mt. dalla scuola più vicina, ai sensi, comunque, del Regolamento del Servizio Trasporto Scolastico dell'Istituzione;
- gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Marsala residenti nelle zone extraurbane del territorio comunale ed in quelle che distano oltre un chilometro dalla scuola più vicina, ai sensi del predetto Regolamento
- gli alunni indicati dall'Istituzione come utenti temporanei del servizio.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

3.1 - L'appalto ha inizio presumibilmente il **18 settembre 2017** e termine il **7 giugno 2019**, **anni scolastici 2017/2018, 2018/2019.**

3.2 - Ove, alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, il soggetto aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la prosecuzione dei servizi fino alla individuazione del nuovo soggetto e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza di cui al primo paragrafo.

ART. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO

4.1- Il servizio oggetto del presente appalto è servizio di pubblico interesse e in quanto tale non può essere sospeso, interrotto o abbandonato.

4.2 - In caso di sospensione, interruzione o abbandono anche parziale del servizio e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni di questo capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Istituzione può sostituirsi senza formalità di sorta

all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore indipendentemente dalle sanzioni applicabili e dal risarcimento del danno.

4.3 - Il servizio di trasporto scolastico è inoltre servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 12.6.90 n.146 “norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e l'appaltatore è dunque tenuto ad applicare puntualmente la normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 5 – VALORE DELL'APPALTO

5.1- L'importo a base di gara per il periodo contrattuale 18 settembre 2017 - 7 giugno 2019 (anni scolastici 2017/2018-2018/2019) è di **€.1.275.000,00** oltre Iva.

5.2 - Oneri per la sicurezza pari ad €0,00 (zero). L'attività non comporta rischi di interferenze (parere settore “servizi pubblici locali” del Comune di Marsala P.2164 del 30/07/2015).

5.3 - L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

5.4 - I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite infra.

ART. 6 - MODALITÀ DI GARA/CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con procedura aperta – ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il sistema di cui all'art.95 dello stesso decreto, secondo i seguenti parametri:

- | | | |
|---|-----------|----|
| a) RELAZIONE TECNICA, PROGETTO GESTIONALE – QUALITÀ
DEL SERVIZIO E AFFIDABILITÀ DELL'IMPRESA | max punti | 70 |
| b) OFFERTA ECONOMICA | max punti | 30 |

ART. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

7.1 - Il servizio deve essere svolto nelle 14 linee, meglio specificate nell'all. A, con le modalità previste dall'art.6 del regolamento del servizio trasporto scolastico dell'Istituzione adottato con deliberazione del CdA 8.6.2014 e s.m.i. (allegato B)

7.2 - Il servizio deve essere svolto dall'appaltatore a proprio rischio con capitali propri, con proprio personale, con i 14 scuolabus ceduti dall'Istituzione in uso gratuito al solo ed esclusivo fine dell'espletamento del servizio medesimo.

7.3 - Il servizio di trasporto scolastico deve essere svolto secondo 14 linee/ percorsi, stabiliti nel piano trasporti che l'appaltatore è tenuto a redigere, in base al numero e alla residenza-dimora degli alunni iscritti al servizio scuolabus e all'ubicazione delle scuole che saranno comunicati dall'Istituzione al momento della consegna del servizio e che deve essere approvato dall'Istituzione.

7.4 - Il servizio deve essere svolto per tutti i giorni delle lezioni, secondo il calendario scolastico differenziato adottato dalle singole scuole e deve rispettare i seguenti vincoli:

- a) inizio del trasporto non prima delle ore 7.40 dal primo punto di raccolta;
- b) arrivo a scuola entro gli orari previsti per l'inizio delle lezioni;
- c) tempo di permanenza degli alunni sul mezzo di trasporto non superiore a 40 minuti;
- d) l'appaltatore garantisce agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni e garantisce analogamente che per la tratta di ritorno lo scuolabus è pronto almeno 5 minuti prima del termine delle lezioni.

7.5 - L'Ufficio scuolabus dell'Istituzione, all'inizio dell'anno scolastico e, comunque, nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunica l'elenco degli aventi diritto al trasporto scolastico, con i relativi indirizzi anagrafici e i plessi scolastici frequentati.

7.6 - L'appaltatore deve predisporre, entro 7 giorni dal ricevimento della lista degli aventi diritto consegnata dall'Istituzione, il piano dei trasporti, che dovrà essere vistato dal responsabile dell'Ufficio scuolabus dell'Istituzione, contenente la specificazione degli itinerari, delle fermate, degli orari, dei punti di raccolta - in aggiunta a quelli già individuati dall'Istituzione - in luoghi che garantiscano il più possibile la sicurezza degli alunni.

7.7 - L'Istituzione si riserva, senza che la ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di variare i percorsi sostituendoli con percorsi più razionali o ritenuti più confacenti alle esigenze dell'Istituzione stessa, e può aumentare o ridurre i chilometri di ogni singola linea e le ore necessarie per la percorrenza.

7.8 - I chilometri di percorrenza, le ore di servizio, il numero delle linee non devono ritenersi e non sono vincolanti: essi possono variare in difetto e in eccesso in qualsiasi momento durante la vigenza del rapporto contrattuale per effetto del volume delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad un'eventuale diversa organizzazione dello stesso, comunicata dal dirigente.

7.9 - Al fine di agevolare la consegna degli alunni, alle scuole in arrivo ed agli autisti in partenza, il punto di raccolta deve essere previsto e posto all'interno dell'area pertinenziale dell'edificio scolastico e, in caso di impossibilità, vicino all'ingresso dello stesso.

7.10 - L'appaltatore deve effettuare, a richiesta dell'Istituzione, i trasporti per le uscite didattiche e per le altre attività e servizi richiesti dall'Istituzione.

I predetti servizi devono essere assicurati dall'appaltatore, con l'impiego del solo personale autista, in qualsiasi giorno feriale o festivo anche in orario extrascolastico fino ad un massimo di 1500 ore.

Il servizio “uscite didattiche” di cui al punto 7.10 sarà oggetto di valutazione nell'offerta tecnica-proposta migliorativa.

Le ore eventualmente offerte dall'appaltatore nell'offerta tecnica-proposta migliorativa saranno immediatamente utilizzate.

ART. 8 - MEZZI DEL SERVIZIO

8.1 - Per eseguire il servizio l'appaltatore dovrà utilizzare i 14 scuolabus dell'Istituzione, che vengono concessi in uso all'appaltatore esclusivamente per l'espletamento del servizio medesimo.

8.2 - Gli automezzi scuolabus che l'Istituzione cede in uso all'appaltatore sono i seguenti:

1. Scuolabus Targa AA148VR posti n.56+2
2. Scuolabus Targa AA149VR posti n.56+2
3. Scuolabus Targa AA150VR posti n.56+2
4. Scuolabus Targa AA151VR posti n.56+2
5. Scuolabus Targa AA152VR posti n.55+1
6. Scuolabus Targa AY336TE posti n.59+2
7. Scuolabus Targa AY338TE posti n.59+2
8. Scuolabus Targa AW435JP posti n.55+2

9. Scuolabus Targa CA475NV posti n.37+2
10. Scuolabus Targa AC077JG posti n.56+2
11. Scuolabus Targa FA028RE posti n.56+2
12. Scuolabus Targa TP321893 posti n.40+1
13. Scuolabus Targa TP321892 posti n.41+2
14. Scuolabus Targa FA021RE posti n.56+2

8.3 - L'Istituzione si riserva di variare alcuni degli scuolabus indicati nel superiore elenco con altri in possesso dell'Istituzione.

La fornitura di ulteriori “scuolabus” da utilizzare in caso di impedimento o impossibilità di utilizzo per qualsivoglia ragione di uno o più scuolabus ceduti dall'Istituzione sarà oggetto di valutazione nell'offerta tecnica- proposta migliorativa

ART. 9 - CONSEGNA E IMPIEGO SCUOLABUS - AVVIO SERVIZIO

9.1 - L'avvio dell'esecuzione del contratto é preceduto dalla comunicazione di avvio del direttore dell'Istituzione. La ditta deve iniziare il servizio di gestione alla data che sarà comunicata e deve accettare di iniziare il servizio anche in assegnazione sotto riserva di legge. L'eventuale rifiuto della ditta di iniziare il servizio con assegnazione sotto riserva di legge è causa di revoca dell'aggiudicazione.

9.2 - Gli automezzi dell'Istituzione vengono consegnati all'appaltatore idonei all'uso, così come attestato dal certificato di revisione del mezzo, e vengono presi in consegna con redazione in contraddittorio del relativo verbale.

9.3 - Gli automezzi ceduti in uso possono essere utilizzati dall'appaltatore esclusivamente per il servizio di trasporto scolastico e per gli altri servizi aggiuntivi previsti e regolati dal presente capitolato: non possono essere utilizzati per fini diversi e l'appaltatore non consentirà l'accesso a soggetti diversi dagli utenti aventi diritto ed è ritenuto responsabile di ogni uso non consentito.

9.4 - L'appaltatore è tenuto ad apporre sul parabrezza di ogni scuolabus impiegato nell'esecuzione del servizio ed in modo ben visibile un cartello recante la dicitura “ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”.

ART. 10 - MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS E SPESE

10.1 - Con la redazione del verbale di presa in consegna (presumibilmente il 5 settembre 2017) e per tutta la durata dell'appalto e di vigenza del contratto e dunque sino al 7 giugno 2019, tutte le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli scuolabus concessi in uso gravano sull'appaltatore, a cui carico restano anche il carburante necessario per la circolazione e, a titolo meramente esemplificativo, pure le spese per:

- a) sostituzione periodica, o per necessità, di fusibili, lampade, batterie, tappezzerie e sedili e componenti varie della carrozzeria;
- b) lavaggi e pulizia esterna con cadenza almeno settimanale e comunque quando l'uso o le condizioni meteorologiche li rendono necessari;
- c) ingrassaggi e lubrificazioni quindicinali;
- d) pulizia giornaliera degli interni, sostituzione cinghie di trasmissione, filtri aria, filtri olio, filtri gasolio, pastiglie, ceppi e dischi dei freni, controllo pressione pneumatici, sostituzione pneumatici;

- e) saldature di qualsiasi tipo;
- f) riparazioni delle parti meccaniche e del cambio e sostituzione dei pezzi usurati e dei cuscinetti e delle balestre;
- g) revisioni periodiche della bulloneria della carrozzeria e revisione semestrale delle parti meccaniche;
- h) revisione periodica, contravvenzioni e sanzioni amministrative.

Restano invece a carico dell'Istituzione, relativamente ai mezzi di proprietà e concessi in uso dall'Istituzione stessa, le spese di copertura assicurativa, le tasse di proprietà nonché le spese per l'eventuale sostituzione del motore, del differenziale e degli avantreni anteriore e posteriore.

I lavori di competenza dell'Istituzione possono essere affidati allo stesso appaltatore che, se richiesto, è tenuto ad eseguire, a mezzo di primaria officina specializzata, gli interventi necessari e richiesti con spese a carico dell'Istituzione.

10.2 - L'appaltatore è in ogni caso tenuto ad effettuare tutti gli interventi anche di manutenzione straordinaria, le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto dell'appalto al fine di conservare la perfetta efficienza e sicurezza degli automezzi utilizzati, anche se non indicate nel presente capitolato che restano compensate con il corrispettivo contrattuale e senza che per tali prestazioni l'appaltatore possa pretendere alcuna forma di rimborso, compenso od indennizzo.

10.3 - L'appaltatore del servizio deve annotare nei registri o diari di bordo tutti gli interventi necessari effettuati su ciascun mezzo, ai fini di facilitare il controllo da parte dell'Istituzione.

Copia del registro mensile di ciascun mezzo deve essere allegata alla fattura mensile.

Il piano di “Manutenzione ordinaria e straordinaria” di cui all’art. 10 sarà oggetto di valutazione nell’offerta tecnica – proposta migliorativa

ART.11 – CUSTODIA

Con la presa in consegna, l'appaltatore assume su di sé l'onere di custodire e conservare gli scuolabus ricevuti in uso per l'esecuzione del servizio, ricoverandoli all'autoparco del Comune di Marsala negli appositi spazi ceduti dal Comune di Marsala all'Istituzione per il ricovero degli scuolabus medesimi o, in alternativa, presso gli edifici scolastici che consentano lo stazionamento dei mezzi stessi, al fine di razionalizzare i percorsi, i tempi, per una maggiore efficienza del servizio stesso.

ART.12 – CONTROLLI

12.1 - L'Istituzione potrà procedere in ogni momento a controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio viene effettuato secondo i modi ed i tempi stabiliti dal presente capitolato e le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale. Può pure procedere a controlli periodici in ordine alla persistente idoneità e al corretto uso degli scuolabus concessi, la cui violazione, quando imputabile all'appaltatore, costituisce causa di risoluzione contrattuale.

12.2 - L'Istituzione può effettuare in ogni momento ogni tipo di controllo sui veicoli, sui conducenti, sull'utenza e sullo svolgimento del servizio e l'appaltatore è tenuto a consentire

l'accesso del personale dell'Istituzione, o dall'Istituzione incaricato, ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito e sosta ed a collaborare lealmente con gli incaricati del controllo.

12.3 - L'Istituzione può effettuare controlli in qualsiasi momento, e l'appaltatore deve prestare la sua assistenza e collaborazione, per accertare la persistente idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli automezzi.

12.4 - L'Istituzione, attraverso proprio personale, verificherà periodicamente l'effettiva esecuzione degli interventi manutentivi. Se riscontra inosservanza agli obblighi manutentivi gravanti sull'appaltatore procede alla sospensione dei pagamenti dei corrispettivi dovuti fino a quando tali inosservanze non vengano rimosse.

12.5 - L'Istituzione può in ogni momento sostituirsi all'appaltatore con rivalsa delle spese.

ART.13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

13.1 - L'appaltatore è tenuto ad assicurare, assumendone la conseguente responsabilità, che:

- a) gli autisti e, quando presente, il personale di vigilanza utilizzati devono controllare con la particolare cura e diligenza richieste dall'età degli utenti, che gli alunni trasportati non vengano a versare in situazioni di pericolo o vengano a trovarsi senza sorveglianza;
- b) la vigilanza sui minori venga esercitata dal momento iniziale dell'affidamento sino al momento dell'affidamento alla scuola e poi dal momento della risalita sul mezzo al termine delle lezioni e sino alla riconsegna dei minori stessi ai genitori o loro incaricati al punto di raccolta: l'assistente di servizio sul singolo scuolabus ha l'obbligo di curare in modo particolare le fasi di salita e discesa degli utenti al punto di fermata. In assenza del genitore o suo delegato il minore deve essere accompagnato dal personale di assistenza, a fine corsa, presso la scuola dell'infanzia dell'Istituzione "G. Baccelli";
- c) gli alunni scendano alle fermate concordate.

E' pure tenuto a garantire che:

- a) i conducenti osservino gli orari e gli itinerari prescritti;
- b) mantengano una condotta di guida e di marcia rispettosa dei limiti di velocità e delle norme vigenti in tema di sicurezza;
- c) sugli autobus venga rispettato il divieto assoluto di fumare e non si dia luogo ad attività anche indirettamente pericolose;
- d) venga data comunicazione immediata all'Istituzione di tutti i sinistri, gli scontri e gli incidenti occorsi;
- e) che ogni automezzo od ogni conducente sia dotato di telefono cellulare con auricolare o altro adeguato dispositivo per ogni emergenza, al fine di evitare l'abbandono anche momentaneo del mezzo e degli alunni trasportati.

13.2 - L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del dlgs. 81.2008 e assume, ogni onere e responsabilità, sollevando l'Istituzione da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi, in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 in merito all'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare l'obbligo di individuare la figura di datore di lavoro e quindi di ottemperare ai disposti degli artt.17 e 18 del D.Lgs 81/08.

13.3 - L'appaltatore è quindi unico responsabile per gli adempimenti previsti dall'art.26 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture (da parte dell'impresa) all'interno delle strutture affidate in gestione.

13.4 - L'appaltatore è tenuto in particolare:

- a) all'aggiornamento del documento di valutazione del rischio, con la specifica redazione della valutazione del rischio per mansione, in riferimento ai servizi descritti;
- b) a rendere sempre disponibili, sugli scuolabus utilizzati per il servizio, mezzi di spegnimento (estintori) e cassette di primo soccorso, idonei e verificati secondo le disposizioni di legge vigenti;
- c) a garantire che il personale chiamato all'erogazione del servizio sia formato, informato ed addestrato sulle modalità di esecuzione delle attività, ai sensi degli artt.36 e 37 del dlgs. 81/2008 e sia pure formato all'uso dei mezzi di spegnimento e al "primo soccorso";
- d) a garantire l'idoneità alla mansione del personale addetto al servizio, anche attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge in materia di accertamento di assenza di una condizione di tossico-dipendenza (test anti-alcool, anti-droga etc.);
- e) a garantire che il personale sia dichiarato idoneo alla mansione da parte della commissione medica ASP (o medico del lavoro);
- f) ad accertare e garantire che il proprio personale sia in possesso del certificato penale non ostativo del casellario giudiziale ai sensi del successivo art.14;
- g) a garantire che i conducenti siano riconosciuti idonei dall'Ispettorato della motorizzazione Civile.

13.5- L'appaltatore si impegna a comunicare, elaborare e consegnare all'Istituzione entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva la seguente documentazione:

- a) nominativo del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
- b) nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
- c) nominativi degli addetti alle varie figure previste nel piano di emergenza;
- d) copia del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- e) copia del Piano di emergenza redatto ai sensi del D.M. 26.08.1992 art.12.0 e D.M.10.03.1998;
- f) dichiarazione relativa al corretto mantenimento e regolare tenuta del Registro dei Controlli redatto ai sensi del D.M. 26.08.1992 art.12 (la cui tenuta è a carico dell'impresa);
- g) eventuali aggiornamenti della documentazione di cui alle lett. d) ed e) sopra citate.

I documenti di cui al punto 13.5 dovranno essere presentati entro il 31/10 di ogni anno.

ART.14 – PERSONALE

14.1 - In linea meramente presuntiva il numero degli autisti necessari e il numero dei sorveglianti è indicato in 14 per ciascuna categoria, fermo l'obbligo per l'appaltatore di fornire il personale aggiuntivo eventualmente necessario per l'effettuazione di un numero superiore di linee e per le sostituzioni.

14.2 - L'appaltatore si impegna ad assumere prioritariamente, nella misura in cui ne avrà la necessità e nell'esercizio della propria autonomia, il personale già utilizzato dal precedente appaltatore e si impegna ad applicare a favore dei propri dipendenti, ovvero dei soci lavoratori se società cooperativa, condizioni normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dal CCNL di riferimento.

14.3 - Il personale assunto non deve avere riportato condanne penali o avere carichi pendenti per violazione della legge sull'uso e sul commercio di stupefacenti, per abuso dei mezzi di correzione, per violenza sessuale, pedopornografia, pedofilia, alcoolismo, delitti in tema di associazioni di stampo mafioso.

14.4 - Il rapporto di lavoro fra gli autisti e il personale utilizzato della sorveglianza dei bambini della scuola dell'infanzia intercorre a tutti gli effetti unicamente tra l'appaltatore ed il personale stesso.

L'appaltatore deve avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore.

14.5 - In particolare, il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida D e carta di qualificazione del conducente professionale (CQC) rilasciata dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile;
- idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo.

L'appaltatore è obbligato al pagamento delle mensilità ai propri dipendenti nel rispetto dei termini previsti dal CCNL di riferimento.

14.6 - L'appaltatore deve inoltre applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

L'omesso versamento dei contributi assicurativi e previdenziali costituisce inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del contratto, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere dall'Istituzione e costituisce pure, ad ogni effetto, grave errore professionale.

L'appaltatore è obbligato ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di valenza del contratto. L'omessa esibizione comporta la sospensione dei pagamenti mensili.

14.7 - L'appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, a pena di risoluzione immediata del contratto o della consegna anticipata dello stesso, è tenuto a consegnare all'Istituzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio di trasporto scolastico;
- b) copia delle patenti di guida D e dei CQC degli autisti e il certificato di idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo;
- c) copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale dipendente od addetto.

14.8 - L'appaltatore si impegna a comunicare per iscritto le variazioni e le sostituzioni di personale che per qualsiasi causa si rendessero necessarie.

L'appaltatore è anche tenuto a sostituire il personale che l'Istituzione, assunte le necessarie informazioni anche per il tramite degli organi di Polizia, ritiene non idoneo in relazione alla particolare natura del servizio di trasporto-accompagnamento di bambini compresi nella fascia d'età 3 - 13 anni.

14.9 - L'appaltatore, ancor prima dell'inizio del servizio, è tenuto a fornire all'Istituzione il nominativo del Referente e comunque di un soggetto incaricato di tenere i rapporti con l'Istituzione ed a segnalare eventuali modifiche od integrazioni che si verificassero nel corso del rapporto.

14.10 - In caso di violazioni agli obblighi dettati da questo articolo, accertata dall'Istituzione oppure all'Istituzione segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Istituzione, previa comunicazione all'impresa della violazione accertata, sospende il pagamento del corrispettivo sino alla eliminazione della violazione o alla risoluzione della questione senza che l'appaltatore possa proporre eccezioni di sorta o avanzare pretese risarcitorie.

14.11 - Formazione personale

Tutto il personale adibito deve essere professionalmente formato e conoscere le norme del codice della strada, le norme di sicurezza e di prevenzione, nonché mantenere un comportamento corretto nell'espletamento delle mansioni affidate.

L'appaltatore deve, inoltre, informare il proprio personale circa il contenuto del presente capitolato al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità previsti.

L'appaltatore è tenuto al costante aggiornamento professionale del personale. A questo scopo dovrà predisporre ed attuare un piano annuale della formazione che indichi le tematiche e le metodologie adottate.

Dovranno essere previsti anche interventi formativi inerenti alle disabilità. Le spese per la gestione di tali interventi formativi sono a carico della Ditta.

L'appaltatore deve presentare all'istituzione, nell'ambito della relazione di cui all'art.15, il consuntivo della formazione del personale realizzata nel corso dell'anno scolastico concluso.

Il piano di “formazione ” sarà oggetto di valutazione nell'offerta tecnica – proposta migliorativa

ART.15 - OBBLIGHI DEL PERSONALE E DELL'IMPRESA

15.1 - Il personale dell'appaltatore deve osservare con l'utenza e le famiglie un comportamento di civile rispetto della persona e deve tenere un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato all'età dei piccoli utenti.

15.2 - Il personale deve attenersi strettamente al programma di esercizio stabilito dall'Istituzione e deve conoscere il Regolamento del servizio ed il presente capitolato; deve prendere le presenze degli alunni che salgono su ogni scuolabus e controllare che gli utenti siano in possesso del tesserino di iscrizione rilasciato dall'Istituzione, segnalando i nominativi degli alunni non in regola; deve controllare che durante il tragitto tutti i bambini/studenti stiano regolarmente seduti; deve esercitare una attenta sorveglianza degli alunni durante il tragitto e, in particolar modo, nei momenti di salita e discesa dal mezzo; deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità; deve rispettare rigorosamente le norme del codice della strada; non può usare parole o gesti

volgari o anche solo sconvenienti; non può fumare o bere bevande alcoliche; non può deviare dal percorso segnato o effettuare fermate non previste dal piano trasporto elaborato dall'appaltatore ed approvato dall'Istituzione; non può far salire sugli scuolabus e prendere ordini da persone estranee al servizio ad eccezione di soggetti autorizzati dall'Istituzione per funzioni di sorveglianza o controllo, e salvi i provvedimenti di stretta, urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di Polizia per ragioni di sicurezza; deve consegnare immediatamente all'Istituzione, quale che ne sia il valore e lo stato, gli oggetti rinvenuti sugli scuolabus; deve mantenere assoluta riservatezza sui fatti e le circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

15.3 - L'appaltatore è responsabile in ogni sede competente del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne l'Istituzione da qualsiasi responsabilità derivante da atti e comportamenti illeciti dei propri dipendenti.

L'appaltatore deve curare che il proprio personale sia munito di divisa e distintivo di riconoscimento riportante il nome dell'impresa e il nome e cognome e le mansioni del soggetto.

ART.16 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

16.1 - L'appaltatore risponde direttamente dei danni a persone o a cose comunque cagionati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo completo carico qualsiasi risarcimento da chiechessia richiesto, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Istituzione.

L'appaltatore terrà perciò del tutto indenne l'Istituzione da qualsiasi pretesa e domanda ed è l'unico responsabile nei casi di inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

16.2 - L'appaltatore è altresì responsabile di qualsivoglia danno cagionato direttamente all'Istituzione anche dal proprio personale e di ogni altro danno ed inconveniente derivante dalla gestione del servizio.

In particolare l'aggiudicatario deve stipulare e presentare all'Istituzione:

a) polizza RCT, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Istituzione e del Comune di Marsala, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio, con un massimale non inferiore a €1.500.000,00 per sinistro e per persona;

b) polizza RCO corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Istituzione e del Comune di Marsala, con un massimale non inferiore a €1.000.000,00 a copertura dei danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi e operazioni connesse allo svolgimento del servizio.

16.3 - La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dall'Istituzione determinerà la decadenza dall'aggiudicazione del servizio.

ART.17 CORRISPETTIVO

17.1 - Il prezzo dell'appalto, pari all'importo di aggiudicazione, si intende ed è remunerativo di ogni onere, nessuno eccettuato od escluso, e copre tutti i costi dei servizi richiesti dal capitolato e delle altre attività collegate anche indirettamente alla gestione del

servizio (carburante, lubrificante, gomme, manutenzioni e pulizia in genere, revisione periodica ecc.), le imposte, le assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio; le retribuzioni e i compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso, l'assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione.

17.2 - L'aggiudicatario del servizio avrà diritto per ogni mese all'importo risultante dallo stato di avanzamento emesso dal Direttore dell'Esecuzione (personale tecnico servizio S.P.L. del Comune di Marsala) sulla base della contabilità relativa alle ore di lavoro effettivamente prestate, al consumo di carburante riferito ai chilometri effettivamente percorsi diviso per il consumo medio definito ed accettato in 4 Km/litro, al prezzo del carburante valutato con riferimento al prezzo di riferimento dell'appalto CONSIP per la fornitura di carburante incrementato del 5% ed infine all'importo forfettario previsto nel quadro economico ed accettato dalle parti a compenso di tutti gli oneri manutentivi previsti dal presente capitolato a carico dall'affidatario del servizio al prezzo indicato nel quadro economico al netto della percentuale di ribasso offerta.

17.3 - L'aggiudicatario, inoltre, deve presentare, oltre alla copia dei diari di ciascun mezzo di cui all'art.10, l'elenco del personale impiegato per ciascun mezzo o linea, le percorrenze chilometriche per il servizio trasporto casa-scuola-casa e per le uscite di cui all'art.1 sub. b), nonché le ore impiegate per ciascuna linea e l'elenco degli alunni che giornalmente salgono su ciascun mezzo.

17.4 - Il pagamento avverrà mediante mandati, sulla base della presentazione di regolari fatture mensili, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione (personale tecnico servizio S.P.L. del Comune di Marsala), confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

17.5 - Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione dal Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate.

17.6 - Ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art.1, co.629 lett.b), della L.190/2014, l'IVA sarà versata in ogni caso dall'Istituzione, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. La Ditta dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma l'Istituzione non procederà a saldare il relativo importo alla Ditta, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuta direttamente l'Istituzione. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art.17-ter del DPR n.633/1972".

17.7 - Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'Amministrazione appaltante di effettuare qualsiasi pagamento alla Ditta. L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica, relativamente all'appalto in oggetto, è l'Istituzione Comunale Marsala Schola via V. Pipitone, 6, Marsala, C.F.02244630816.

17.8 - In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n.55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle

Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.": Uff_eFatturaPA "UFRCD6".

17.9 - Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (CIG), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata. Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

17.10 - Le fatture elettroniche inoltre devono riportare obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n.55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art.191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'Amministrazione appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione della Ditta al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del campo 2.2.1.16 Tipo Dato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo anno/numero impegno.

17.11 - Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento alla Ditta, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. È facoltà della Ditta presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

17.12 - Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia stata contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente all'attività di controllo effettuata dal direttore dell'esecuzione, di cui all'art.12 del presente capitolato.

ART.18 – CESSIONE CREDITI

18.1 - La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è disciplinata dall'art.106, co.13, del D.Lgs n.50/2016 e dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n.52, cui si rinvia. Pertanto le eventuali cessioni di credito saranno efficaci qualora l'Istituzione non le rifiuti nel termine di legge.

18.2 - L'eventuale cessione in violazione di quanto previsto dalla normativa di cui al comma che precede è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'Esecutore nei confronti del cessionario.

ART.19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

19.1 - La Ditta assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n.187, convertito dalla L.17 dicembre 2010 n.217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

19.2 - È fatto, perciò, obbligo alla Ditta di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili ai contratti di servizio, conformemente a quanto previsto dall'art.3, co.1, Legge n.136/2010,

uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

19.3 - I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

19.4 - Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Esecutore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto di servizio, il seguente codice identificativo di gara (CIG): 71181703B5.

19.5 - In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n.136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, co.2, lett. e), del D.Lgs n.50/2016.

19.6 - In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, la Ditta è tenuta a comunicare un conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al presente appalto, e le persone (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale) delegate ad operare sul conto medesimo.

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art.3, co.7, della Legge n.136/2010, la Ditta dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all'Istituzione.

19.7 - I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario dell'Istituzione tramite il Tesoriere dell'Istituzione, secondo le norme che regolano la contabilità dell'Istituzione, mediante bonifico bancario, postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

19.8 - La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Istituzione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti alla Ditta cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

19.9 - Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n.136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L.12 novembre 2010 n.187, convertito dalla L.17 dicembre 2010, n.217.

ART.20 - SUBAPPALTO

20.1 - Non è ammesso il subappalto

20.2 - E' vietata la cessione del contratto.

20.3 - Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art.106 del D.Lgs n.50/2016.

ART.21 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ISTITUZIONE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

21.1 - L'appaltatore é obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente appalto.

21.2 - L'Istituzione, ai sensi dell'art.105, co.9, del D.Lgs n.50/2016, procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf, non modificabile, denominato DURC on-line in corso di validità per il pagamento delle prestazioni relative al servizio.

21.3 - Ai sensi dell'art. 30, co.5, del D.Lgs. n.50/2016, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Istituzione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. Sull'importo netto progressivo della prestazione è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

21.4 - Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

21.5 - E' fatto obbligo alla Ditta di comunicare tempestivamente all'Istituzione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa.

ART.22 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ISTITUZIONE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

22.1 - In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta e impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art.30, co.6, del D.Lgs n.50/2016, il responsabile del procedimento invita, per iscritto, la Ditta a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il

termine sopra assegnato, l'Istituzione paga anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta del contratto.

22.2 - I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

22.3 - Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART.23 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

23.1 - Modifiche o variazioni del presente contratto in corso di validità sono ammesse unicamente nelle ipotesi e nei limiti di cui all'art.106 del D.Lgs n.50/2016.

Pertanto, la Ditta non può apportare variazioni o modifiche al contratto se non autorizzate dal responsabile del procedimento.

23.2 - Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, l'Istituzione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre alla Ditta l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art.106, co.12, del D.Lgs n.50/2016. In tal caso la Ditta non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.24 – VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

24.1 - La verifica di conformità finale è diretta a certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state eseguite a regola d'arte e siano state realizzate in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative in conformità del contratto e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. La verifica è diretta altresì ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

24.2 - La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dall'ultimazione della prestazione, come certificata dal direttore dell'esecuzione (personale tecnico servizio S.P.L. del Comune di Marsala).

24.3 - Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:

- copia degli atti di gara
- copia del contratto e relativi allegati
- documenti contabili
- risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità delle prestazioni eseguite
- verbali dei controlli effettuati in corso di esecuzione
- ogni altra documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.

24.4 - La verifica di conformità finale è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come accertata dal direttore dell'esecuzione (personale tecnico servizio S.P.L. del Comune di Marsala).

24.5 - Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto al termine stabilito, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento, con indicazione dei provvedimenti da assumere per la

ripresa ed il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

24.6 - La verifica di conformità finale è effettuata dal soggetto incaricato dall'Istituzione ai sensi dell'art.102, co.6, del D.Lgs n.50/2016, il quale fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso alla Ditta del giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

24.7 - All'esito dell'attività di verifica, il soggetto incaricato redige apposito processo verbale della verifica effettuata, che dev'essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. Il processo verbale deve contenere, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, anche le seguenti indicazioni: estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

24.8 - Le operazioni di verifica sono svolte a spese della Ditta che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

24.9 - Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che la Ditta dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

24.10 - Il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che la ditta abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

24.11 - Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere: estremi del contratto, indicazione dell'esecutore, nominativo del direttore dell'esecuzione (del responsabile del procedimento), il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo ai verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale o l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di verifica di conformità.

24.12 - È fatta salva la responsabilità della Ditta per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

24.13 - Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dalla Ditta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Ditta, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

ART.25 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO CAUZIONE

25.1 - All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.102, co.4, del D.Lgs n.50/2016, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali, e allo svincolo della cauzione prestata dalla Ditta.

25.2 - Ai sensi dell'art.103, co.6, del D.Lgs n.50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

ART.26 - RIFERIMENTI NORMATIVI

26.1 - L'appalto è regolato:

- 1) dal presente capitolato speciale e dall'offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara;
- 2) dalle vigenti norme legislative e regolamentari in materia con riferimento anche a quelle dei trasporti pubblici: Regolamento CE n.1071/2009 riguardante l'autorizzazione alla professione di trasportatore di persone; Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25.11.2011, n.291; dlgs 285 del 30.4.1992 "nuovo codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni; Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) dai DD.MM. 18.4.1977, 14.1.1983 e 1.4.2010 "Caratteristiche costruttive degli autobus";
- 4) dal D.M. 31.1.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla circolare Ministero dei Trasporti 11.3.1997 n.23;
- 5) dal Regolamento del servizio trasporto scolastico dell'Istituzione;
- 6) dal Decreto legislativo 50/2016, come modificato dal dlgs 57/2017;
- 7) dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

26.2 L'appaltatore è comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

ART.27 - REFERENTI

27.1 - La Ditta deve individuare e comunicare all'Istituzione il responsabile unico dell'appalto che risponde all'Istituzione.

27.2 - L'Istituzione deve individuare e comunicare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, che sarà il referente dell'Istituzione per la Ditta.

27.3 - Il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dell'esecuzione, svolgendo altresì le attività specificamente individuate nella Parte II Tit. V del D.Lgs n.50/2016, e cura, per il tramite del direttore dell'esecuzione, tutti i rapporti con la Ditta.

27.4 - La Ditta e l'Istituzione si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei nominativi.

27.5 - Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016, l'Istituzione affiderà ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento, professionalmente adeguato, l'incarico di direttore dell'esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

27.6 - Secondo il disposto di cui all'art.111, co.2, del D.Lgs n.50/2016 il direttore dell'esecuzione (personale tecnico servizio S.P.L. del Comune di Marsala) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione da parte della ditta, anche a mezzo di ordini di servizio, in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 28 – PENALITÀ

28.1 - L'Istituzione, salvi la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, applica all'appaltatore, in caso di violazioni delle clausole contrattuali e del presente capitolato, una penale nei seguenti casi:

- 1) per ogni giorno di mancata prestazione o interruzione del servizio, €1.000,00;
- 2) per comportamento lesivo dell'incolumità degli alunni da parte del conducente o del sorvegliante, €1.000,00;
- 3) per omessa osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza o per l'omessa revisione periodica dei mezzi, €1.000,00;
- 4) per la violazione degli obblighi di cui all'art.10, da €300,00 ad €900,00 per ogni mancata manutenzione;
- 5) per ritardi gravi non giustificati nell'osservanza degli orari di esecuzione di un servizio o per mancato rispetto degli itinerari e delle fermate previste, €500,00;
- 6) per ogni comportamento lesivo della dignità degli alunni e dei loro familiari da parte del personale dipendente, €600,00;
- 7) per mancata esposizione sul parabrezza dello scuolabus della tabella di cui all'art.9, €300,00 per ciascun mezzo;
- 8) per mancata dotazione al personale di telefono cellulare o altro dispositivo (art.15), €300,00 per ciascun mezzo;
- 9) per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato, non altrimenti sanzionato, €500,00.

28.2 - In ogni caso, l'Istituzione addebita all'appaltatore ogni spesa sostenuta per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

28.3 - L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempimento inviata con raccomandata rr avverso la quale l'appaltatore può controdedurre per iscritto nel termine di giorni cinque dalla data di ricevimento.

28.4 - Il pagamento della penale deve essere effettuato dall'appaltatore entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione: in caso di mancato pagamento nel ridetto termine l'importo delle penali sarà trattenuto dall'Istituzione direttamente sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

Il totale delle penali annue non può comunque superare il 10 per cento dell'importo annuo del contratto, al netto dell'IVA.

ART.29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

29.1 - Il contratto di appalto si risolverà di diritto ai sensi dell'art.1456 codice civile nei seguenti casi:

- a. mancato avvio del servizio il giorno fissato dall'Istituzione e comunicato con preavviso di almeno 24 ore all'appaltatore;
- b. sospensione o interruzione non autorizzata del servizio per più di due giorni, anche non consecutivi;
- c. impiego di personale inadeguato od insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal capitolato ovvero non iscritto agli Istituti previdenziali ed antinfortunistici;
- d. mancata sostituzione del personale nei casi previsti dal capitolato;
- e. mancata attuazione del progetto migliorativo, anche parziale;
- f. violazione accertata delle clausole del PATTO ETICO;
- g. cessione anche parziale del contratto;
- h. esazione diretta o pretesa di compensi di sorta dagli utenti o dalle loro famiglie per lo svolgimento del servizio.

29.2 - Fuori dalle predette ipotesi, il contratto può essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.1453 c.c. ed ancora nell'ipotesi di accertata violazione da parte dell'appaltatore di norme di legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio.

29.3 - Qualora il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti della Ditta concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate alla Ditta. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti alla Ditta, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'Esecutore, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, l'Istituzione, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

29.4 - Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art.108 del D.Lgs.50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Ditta rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione (personale tecnico servizio S.P.L. del Comune di Marsala) gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali la Ditta deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, l'Istituzione risolve il contratto, fatto salvo il pagamento delle penali.

29.5 - Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'Istituzione provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

29.6 - La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Direttore dell'Istituzione.

ART.30 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

30.1 - Oltre a quanto é previsto dal precedente articolo per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- b) qualora si verificasse anche un solo episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare derivante da colpa o dolo di operatori dell'Esecutore;
- c) qualora si verificasse anche un solo episodio di tossinfezione alimentare dovuto a mancato rispetto delle indicazioni contenute nelle certificazioni mediche relative a diete speciali, salvo l'esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
- d) violazione dell'obbligo di permettere all'Istituzione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art.3, co.9 - bis della Legge n.136/2010;
- f) inadempimento alle restanti disposizioni della legge n.136/2010;
- g) mutamento della destinazione d'uso dei locali affidati o gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Istituzione e del Comune di Marsala;
- h) utilizzo, in tutto o in parte dei locali e/o delle attrezzature del nido per finalità e attività estranee allo specifico servizio oggetto del presente appalto, in assenza di specifica autorizzazione dell'Istituzione;
- i) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art.34;
- l) mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dall'Istituzione per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

30.2 - Nei casi indicati al comma 1, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione dell'Istituzione, comunicata alla Ditta a mezzo PEC, dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva.

ART.31 - PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTI

31.1 - Il responsabile del procedimento comunica alla Ditta la determinazione di risoluzione a mezzo PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

31.2 - Nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase di verifica di conformità, il soggetto cui é stato affidato l'incarico della verifica deve redigere il verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

31.3 - Con la risoluzione del contratto sorge nell'Istituzione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Ditta inadempiente.

31.4 - L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Istituzione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

31.5 - L'esecuzione in danno non esime l'esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART.32 - GARANZIA DEFINITIVA

32.1 - La Ditta é obbligata a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art.103 del D.Lgs n.50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art.93 co.7 del D.Lgs n.50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs 24 n.58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

32.2 - La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed é progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art.103, co.5, del D.Lgs n.50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2 ed alle schede tecniche - parti integranti, approvate dal D.M.12.3.2004 n.123.

32.3 - La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

32.4 - Come previsto dall'art.103, co.10, del D.Lgs n.50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria é presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

32.5 - Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs n.50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore é tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

32.6 - La garanzia di cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, co.5, del D.Lgs n.50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

32.7 - La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alla risultanza della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

32.8 - L'Istituzione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Ditta. L'Istituzione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

32.9 - L'Istituzione può richiedere alla Ditta la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta ai sensi dell'art.103, co.1, del D.Lgs n.50/2016.

ART.33 - RECESSO

33.1 - L'Istituzione può recedere dal contratto per ragioni di pubblico interesse con preavviso non minore di due mesi o con effetto immediato, per sopravvenute disposizioni normative inderogabili che prevedano o comportino la cessazione della gestione appaltata e, comunque, con le modalità e nei termini previsti all'art.109 del D.Lgs n.50/2016.

ART.34 - RISERVATEZZA DEI DATI

34.1 - La Ditta dovrà tutelare la riservatezza dei dati personali e sensibili acquisiti nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e modifiche successive e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, soci, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

34.2 - Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003, le parti danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla base del presente contratto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

34.3 - Al riguardo le parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso atto del testo dell'art.7 del D.Lgs n.196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti;
- l'Istituzione è il titolare del trattamento e responsabile del trattamento è il Direttore dell'Istituzione, mentre la Ditta dovrà indicare il titolare e responsabile del trattamento.

ART.35 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

35.1 - Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, e dal Codice di comportamento adottato dall’Istituzione, si estende, per quanto compatibile, alla Ditta ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art.2, co.3, del medesimo Decreto.

35.2 - In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell’impresa, delle attività svolte ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, l’Istituzione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART.36 - CONTRATTO

36.1 - Il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico ai rogiti di un Notaro indicato dall’Istituzione.

36.2 - Il contratto deve essere stipulato appena possibile, quando l’Istituzione avrà accertato l’insussistenza delle cause ostative, di divieto e decadenza.

E’ vietata qualsiasi forma di sub appalto.

36.3 - Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti per la stipula del contratto ovvero non si presenti alla data e nello studio notarile indicati per la stipula, senza alcuna valida giustificazione, per più di due volte o non presenti la garanzia/cauzione nel termine assegnato, l’Istituzione dichiarerà l’aggiudicatario decaduto.

36.4 - Le spese tutte occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, con i relativi oneri fiscali ed i compensi notarili, ed inclusa ogni spesa accessoria conseguente, sono a carico totale della Ditta aggiudicataria.

ART.37 - DOMICILIO LEGALE

37.1 - La Ditta deve eleggere domicilio agli effetti del presente contratto in Marsala e, in mancanza di elezione, il domicilio dell’appaltatore è presso la sede legale dell’Istituzione.

37.2 - La Ditta, quando richiesto, deve presentarsi presso la sede dell’Istituzione, anche a mezzo di un procuratore, per ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni.

ART.38 - CONTROVERSIE

38.1 - Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto oggetto del presente capitolato sarà di competenza esclusiva del Foro di Marsala.

38.2 - Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs 50/2016, è vietato in ogni caso il compromesso.

ART.39 - NORMA DI GARANZIA

Le disposizioni di legge, il Patto Etico e le disposizioni di questo capitolato non sono derogabili.

ART.40

Il presente capitolato è costituito da 39 articoli oltre questo.